

URGENTE!

URGENTE

19 AGO. 2014

Avv. Nicola GIUDICE - Avv. Antonella BONANNO

Via Massimo D'Azeglio n. 27/c - 90143 PALERMO

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

SICILIA - PALERMO

RICORSO

dell'associazione **LEGAMBIENTE, COMITATO REGIONALE**

SICILIANO Onlus, con sede in Palermo, Via Tripoli n. 3, C.F. 97009910825, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30.11.1967), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/c, presso lo studio dell'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDCNCL61T26G273U - nicolagiudice@pecavvpa.it - che dichiara di volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata e al n. di fax 091/305555), il quale, sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNNNNL65P47G273Q - antonellabonanno@pecavvpa.it), lo rappresenta e lo difende per mandato a margine del presente atto.

c o n t r o

- **ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

Il sottoscritto Domenico Fontana nato ad Agrigento il 30/11/1967 n.q. di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Legambiente CRS Onlus con sede in Palermo, Via Tripoli n.3, delego gli avv.li Nicola Giudice e Antonella Bonanno, a rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel presente procedimento, ed in ogni suo stato e grado, facendo compresa la fase esecutiva, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 c.p.o. nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere quietanzare. Autorizzo altresì a nominare sostituti processuali ai quali vengono concesse le medesime facoltà e poteri. Con la presente sottoscrizione si autorizza altresì e si rilascia ampio consenso al trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23-46 del decreto legislativo n.196/03 (Codice della Privacy). Eleggo donilicio presso lo studio dell'avv. Nicola Giudice Via Massimo D'Azeglio, 27/c, Palermo.



Ufficio Unico Rep - Corte di Appello Palermo		Ufficio Unico Rep - Corte di Appello Palermo	
63	URGENTE	13/08/14	URGENTE
3.87	009373/A06	01.107	009336/A06
3.09	LEGAMBIENT	GIUDICE NICO	03.107
3.03	ASS. SIC. CACCIA E NATURA		LEGAMBIENT BONANNO ANTONIO
0.00			ASS. SICILIANA CACCIA E NATURA
0.31			
0.21			
Totali			

- ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA
REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*,
domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

e nei confronti di

ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede
dell'associazione medesima, in Palermo, Via Giorgio Arcopleo n. 14/b;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

1. del D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 e relativi allegati "A" e "B"
facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, avente ad
oggetto "*Calendario Venatorio 2014/2015*", con il quale l'Assessore
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della
Regione Siciliana ha regolamentato l'attività venatoria per la prossima
stagione, con preapertura dal 1° settembre 2014;

2. dei DD.AA. nn. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab,
52/gab, 53/gab e 54/gab, tutti emessi in data 13 giugno 2014
contestualmente al calendario venatorio, con i quali l'Assessore
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della
Regione Siciliana ha autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti
Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, senza la preventiva ed
obbligatoria acquisizione del parere ISPRA, in violazione dell'art. 18,
commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii;

3. del D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto “*Modifiche al calendario venatorio 2014/2015*”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, a modifica del proprio precedente D.A. n. 45/gab, ha disposto, da un lato, la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale alla fine della giornata di caccia, e, dall’altro lato, ha esteso il regime di preapertura della stagione venatoria anche alla specie “Colombaccio”, prevedendone il prelievo anticipato di tre settimane (nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014);

4. di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopraindicati.

F A T T O

A) Con decreto n. 45/gab del 13 giugno 2014 l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha adottato il calendario venatorio per la prossima stagione 2014/2015.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto provvedimento, costituiscono parti integranti dello stesso sia l’allegato “A” - che indica i luoghi di caccia, le specie e i periodi di prelievo venatorio, il numero delle giornate settimanali di caccia, le particolari prescrizioni per la caccia alla volpe, al cinghiale, nonché alla selvaggina migratoria, il piano di abbattimento con i limiti massimi di carnieri giornaliero e stagionale, le norme per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, le norme per l’esercizio

venatorio nei siti Natura 2000 e I.B.A (Important Bird Areas) - sia l'allegato "B", nel quale sono individuate partitamente le zone del territorio agro-silvo-pastorale regionale nelle quali il prelievo venatorio è vietato, le zone ~~riservate alla gestione privata della caccia ed infine le zone dove la caccia è consentita in forma programmata (AA.TT.CC.).~~

B) In ossequio all'art. 18, comma 1, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii, la proposta di calendario venatorio per la stagione 2014-2015 (limitatamente alla parte dispositiva) è stata sottoposta al parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA ex INFS) e del Comitato Regionale Faunistico Venatorio (CRFV).

Con nota n. 0021476 prot. del 22 maggio 2014 l'ISPRA, dopo aver analizzato i diversi aspetti tecnici di propria competenza, ha formulato diverse valutazioni tecniche con riferimento a ciascuno dei temi affrontati nella proposta di calendario, temi comunque accomunati dal fatto **di non apparire "...condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente".**

C) In particolare l'ISPRA, traendo spunto dalla modifica dell'art. 18 della L. n. 157/1992 intervenuta a seguito dell'approvazione dell'art. 42 Legge Comunitaria 2009 e dalle precise indicazioni fornite **uniformemente** a tutte le regioni italiane nel documento redatto da esso ISPRA denominato **"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"**, ha così formulato il proprio parere sul calendario venatorio siciliano:

1. per ciò che attiene alle specie cacciabili, periodi e modalità di caccia, nella parte in cui il calendario ha previsto periodi più estesi esprime “parere sfavorevole” per la preapertura della caccia al Colombaccio, per i tempi e le modalità di caccia alla Tortora, per la apertura della caccia a Colombaccio e Quaglia il 21 settembre anziché il 1° ottobre, per le modalità di caccia al Merlo dal 21 settembre al 1° ottobre (in forma vagante e/o da appostamento anzichè solo da appostamento), per la chiusura della caccia posticipata alle specie: Quaglia, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Cesena, Beccaccia, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Germano reale, Codone Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d'Acqua e Porciglione;

2. sempre per le specie cacciabili, viene suggerita sia l'adozione di opportune limitazioni della caccia agli uccelli acquatici per la conservazione di specie di interesse prioritario, quali l'Anatra Marmorizzata, sia l'istituzione di vincoli di tutela - siccome indicati e previsti nei piani d'azione nazionali - in corrispondenza del Lago Trinità presso Castelvetrano per la protezione della Moretta tabaccata e dei Pantani della Sicilia Sud-Orientale per la protezione della Moretta tabaccata, Chiurlottello e Pollo Sultano;

3. per quanto attiene alle modalità di prelievo della Lepre italica in Sicilia, l'ISPRA esprime parere che “...non sussistono le condizioni per consentire il prelievo venatorio...”;

4. per quanto attiene alle modalità di prelievo del Coniglio selvatico, l'ISPRA esprime parere che la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di Coniglio selvatico “dove essere modulata a livello locale”, poiché le condizioni demografiche delle popolazioni possono sensibilmente variare nel tempo e che, in tale ottica, assume particolare rilievo la “*pianificazione del prelievo*”;

5. per ciò che attiene alla mobilità del cacciatore l'ISPRA afferma che la scelta effettuata dalla Regione Sicilia di consentire un'ampia mobilità del cacciatore per il prelievo della selvaggina migratoria **CONTRASTA con l'esigenza di realizzare un legame sempre più saldo fra cacciatore e territorio** - esigenza di cui è permeata tutta la disciplina dell'attività venatoria di cui alla legge-quadro e che troverebbe concreta realizzazione nella misura in cui la Regione, facendosi portatrice dell'obiettivo primario di coinvolgere il cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico, attui “*...forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione fauna stanziale*”;

6. l'ISPRA ha formulato poi una serie di osservazioni che riguardano vari aspetti della regolamentazione venatoria - quali le forme di caccia, i periodi di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, la restituzione del tesserino venatorio, la tipologia di munizioni all'interno delle zone umide e per la caccia agli ungulati - e che vengono segnalate all'Amministrazione regionale ai fini di una “*attenta valutazione*”.

D) Il calendario venatorio che si impugna in questa sede si compone di una parte motiva palesemente (e sorprendentemente) ben più consistente della parte dispositiva, mediante la quale la P.A. regionale, dopo aver evidenziato che “...i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica amministrazione”, ha esposto “dettagliatamente” le ragioni per le quali “alcune parti di detto parere (ISPRA) non sono condivisibili” con riferimento agli aspetti ivi distintamente esaminati.

Nell'ultimo considerato delle premesse al decreto oggi impugnato, la P.A. regionale assume che “...a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l'amministrazione ha proposto un piano di abbattimento ... che è stato condiviso dall'ISPRA”.

In merito a quest'ultimo assunto non può non segnalarsi sin d'ora come lo stesso appaia privo di fondatezza e meramente surrettizio sol che si consideri che se da un lato il potenziale danno - *lato sensu* - faunistico ed ambientale non può certamente circoscriversi al solo piano di abbattimento previsto dall'art.8 del calendario venatorio, ma è collegato alle conseguenze pregiudizievoli dell'intero provvedimento impugnato (onde non si comprende come si possa - **sin d'ora e a monte** - assumere l'insussistenza del danno medesimo da parte della stessa Amministrazione peraltro responsabile del provvedimento), dall'altro lato l'ISPRA (ed anche il

CRFV) ha espresso il proprio parere obbligatorio sulla sola proposta di calendario, sulla quale ha formulato rilievi precisi (si pensi al parere negativo sulla preapertura e sulla chiusura posticipata alle specie indicate nel parere); il "piano di abbattimento" proposto dalla Regione con i limiti di carnieri giornaliero e stagionale potrebbe correttamente ritenersi "condiviso" dall'ISPRA nella misura in cui la Regione abbia integralmente recepito il parere e non allorchè, come nella specie, se ne è discostata (sia pure in modo parziale).

Né peraltro il calendario venatorio NELLA SUA INTEREZZA - quindi con le "*motivazioni tecnico-biologiche*" addotte *ex post* dall'Amministrazione regionale ai fini dello scostamento dal parere ISPRA, è stato nuovamente sottoposto al parere obbligatorio dell'ISPRA (ciò che, a sommesso avviso della ricorrente associazione, costituisce comunque un'anomalia procedimentale!).

D) Ai sensi ed in esecuzione dell'art. 5 del D.A. n. 45/gab, con separati specifici decreti assessoriali nn. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab, tutti emessi in data 13 giugno 2014 contestualmente al calendario venatorio impugnato, l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha altresì regolamentato l'attività venatoria sia nelle isole minori siciliane sia nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti; ciò - asseritamente - con le limitazioni e le prescrizioni dettate nel Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018.

E) Da ultimo, con D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014, l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha apportato *"Modifiche al calendario venatorio 2014/2015"*, disponendo l'estensione dell'apertura anticipata della caccia alla specie Colombaccio il giorno 6 settembre, nonché la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale **alla fine della giornata di caccia**.

Avverso i provvedimenti sopra indicati, illegittimi per quanto si dirà appresso, viene proposto il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi in

D I R I T T O

In via preliminare, la ricorrente associazione ravvisa l'opportunità di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, costituito principalmente da:

1) legge quadro statale (L. 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii.), la quale recepisce e attua (cfr. art. 1, comma 4) sia le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sia ancora la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, sia infine la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979;

2) legge regionale siciliana 1° settembre 1997 n. 33 e ss.mm.ii, la quale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 12 gennaio 2000 n. 4, dei successivi interventi legislativi modificativi, nonché delle innumerevoli pronunce di questo TAR e del CGA in ordine alla legittimità

dei calendari venatori (ai cui effetti conformativi sull'operato della P.A. hanno segnato dei progressivi miglioramenti nella regolamentazione della materia), ha subito nel tempo diverse integrazioni e modifiche, sino ad arrivare ad un testo vigente coordinato con le disposizioni sopravvenute.

L'intero sistema normativo sopra delineato si fonda in particolare su alcuni principi "cardine" sanciti dalla L. n. 157 cit., fra i quali (cfr. art. 1):

- appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato;
- affievolimento del diritto di caccia: l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;
- le regioni a statuto ordinario emanano norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità alla legge nazionale, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie; le regioni a statuto speciale provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (cfr. art.1, comma 3, L. n. 157).

Costituisce ormai *jus receptum* (in forza delle reiterate pronunce della Corte Costituzionale con le quali si è delineata una tecnica di riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di caccia), che numerose disposizioni della L. n. 157 sono norme fondamentali di riforma economico-sociale, costituendo standard minimi ed uniformi di

tutela dell'ambiente (in relazione alle finalità ed alle motivazioni perseguitate dal Legislatore nazionale) che limitano l'esercizio della potestà legislativa di tutte le regioni ed il cui rispetto si impone pertanto anche ai legislatori delle regioni a statuto speciale (cfr. *ex multis* Corte Cost., 1° luglio 2010, n. 233).

In altri termini, la L. n. 157/1992 si pone come legge statale fondamentale che richiede l'attuazione **UNIFORME** su tutto il territorio dei principi da essa dettati, oltreché omogeneità delle procedure, attraverso un'attività di indirizzo e di coordinamento dello Stato che è essenzialmente tecnica, mentre alle regioni compete lo svolgimento di tali principi in relazione alle peculiarità delle esigenze locali, di guisa da renderli operativi (e non puramente teorici).

A titolo esemplificativo, si consideri che alle Regioni (sia a statuto speciale che ordinario) è demandato un importante ruolo in materia di controllo e di gestione faunistico-venatoria (cfr. anche premesse del parere ISPRA del 22 maggio 2014 sul calendario venatorio siciliano), ma tale autonomia gestionale - quanto alla determinazione delle specie cacciabili, nonché ai periodi e alle modalità di prelievo venatorio - trova i suoi limiti intrinseci negli obiettivi primari ed insopprimibili della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (quali valori costituzionalmente protetti), per cui ben può la regione variare i periodi di caccia per determinate specie, purchè predisponga in via preventiva adeguati e sostenibili piani di prelievo in relazione alla singola specie (cfr. art. 18, comma 2, e art. 19 L. n. 157).

Orbene, alla luce di tale premessa, i provvedimenti impugnati si appalesano manifestamente illegittimi per molteplici ordini di considerazioni qui di seguito riportati, tutti riconducibili alla violazione del **“nucleo minimo di salvaguardia”** della fauna selvatica posto dalla L. n. 157/1992 e ss.mm.ii.; in particolare:

1) QUANTO AL CALENDARIO VENATORIO 2014-2015
ADOTTATO CON D.A N. 45/GAB DEL 13 GIUGNO 2014:

I

VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 1 E 1 BIS, E DELL'ART. 18 DELLA L. N. 157/1992 - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L. 4 GIUGNO 2010 N. 96 (denominata “Legge Comunitaria 2009”); VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 1bis, REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DELL'ART.1 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 30 NOVEMBRE 2009 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE SANCITO DALL'ART. 174 TRATTATO CEE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

Si è già accennato in parte narrativa che il calendario venatorio per la stagione 2014-2015 prevede **periodi di caccia più estesi** rispetto a quelli indicati dall'ISPRA nel documento elaborato nel 2010 e denominato la

“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”.

In particolare le difformità rispetto alla suddetta Guida sono quelle analiticamente individuate nel parere ISPRA del 22 maggio 2014, rispetto alle quali la Regione Siciliana si è poi **parzialmente adeguata** nella stesura definitiva del provvedimento impugnato, **eccezion fatta per:**

-la conferma della preapertura della caccia al 1° settembre 2014 delle specie **Colombaccio** e **Coniglio selvatico**;

-l'apertura generale della caccia al **Colombaccio** il 21 settembre anziché il 1° ottobre 2014; successivamente (ed illegittimamente, come si dirà appresso) anticipata al 1° settembre 2014;

-l'apertura generale della caccia alla **Quaglia** il 21 settembre anziché il 1° ottobre 2014;

-l'autorizzazione alla caccia in corrispondenza del Lago Trinità presso Castelvetrano, senza istituzione dei vincoli di tutela per la **Moretta Tabaccata**;

-la conferma della chiusura della caccia alla **Beccaccia** il 31 gennaio 2015, anziché il 31 dicembre 2014.

Orbene, a prescindere dalla difformità rispetto al parere ISPRA (di cui si dirà appresso) e dal rispetto dell'arco temporale massimo del prelievo venatorio (che DEVE essere contenuto entro il periodo 1° settembre - 31 gennaio e di cui si dirà appresso con riferimento ad alcune specie), l'anticipazione del prelievo venatorio nei casi sopra considerati è stata

comunque illegittimamente autorizzata dalla P.A. regionale IN MODO GENERALIZZATO E SENZA LA "preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" previsti dall'art. 18, specificamente mirati all'esame della consistenza faunistica e della situazione ambientale di ogni singola specie assoggettata all'estensione del prelievo.

Sotto altro aspetto, è appena il caso di evidenziare come l'Amministrazione regionale non abbia concretamente e validamente espresso una sola ragione per cui sia "necessaria" la pre-apertura (così generalizzata) a fronte del fatto che tutte le specie appena elencate sono "ordinariamente" cacciabili nei mesi di settembre ed ottobre.

In altre parole, manca nella specie una valida motivazione (per così dire, la pre-condizione) che giustifichi il ricorso al regime STRAORDINARIO della pre-apertura (ossia la caccia in un periodo in cui la fauna è particolarmente vulnerabile) in aggiunta al "normale" periodo di caccia per le medesime specie.

La mancata attivazione del regime derogatorio non avrebbe in alcun modo pregiudicato gli "interessi" dei cacciatori che avrebbero potuto esercitare l'attività venatoria a tali specie nei periodi ordinari stabiliti dalla legge.

In proposito e con riguardo alle specie di uccelli, si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, un periodo di caccia aperto a titolo derogatorio non può coincidere - senza che sia addotta necessità alcuna - con i periodi in cui la direttiva mira a istituire una tutela

particolare, e che tale necessità manca, in particolare, se l'unico scopo della misura fosse quello di prolungare i periodi di caccia alle specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante il periodo di caccia normalmente autorizzato (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-11033, punto 33).

Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, L. 157/1992, ed all'art. 19, comma 1-bis, L.r. 33/1997, la pre-apertura deve necessariamente essere "calibrata" in relazione a specifiche "...situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali", ovvero "per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali".

Per converso, gli impugnati provvedimenti autorizzano un'apertura della caccia generalizzata a diverse specie e sull'intero territorio regionale, senza alcuna diversificazione territoriale, ambientale ed ecologica per come imposto inderogabilmente dalla norma rubricata. "La subordinazione della modifica dei termini di apertura e chiusura della caccia (nel rispetto dei limiti massimi previsti) in relazione "a determinate specie" al verificarsi di particolari "situazioni ambientali" ovvero "biologiche, climatiche e metereologiche" "delle diverse realtà territoriali" risponda ad esigenze di tutela e protezione della fauna, e non possa essere riletta siccome mera facoltà di ampliamento del periodo di esercizio dell'attività venatoria. Se, infatti, la ratio della delimitazione temporale del prelievo venatorio è quella di "assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili" e di

“tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (Corte Cost., 20.12.2002, n. 536), deve ritenersi che anche le modifiche di tale delimitazione temporale debbano rispondere a siffatta ratio (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 05/05/2010, n. 387), per non pregiudicare lo standard minimo di tutela che il legislatore nazionale ha introdotto in ossequio agli obblighi di matrice comunitaria” (TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2011, n. 546).

E dire che proprio la estrema e nota variabilità degli elementi paesaggistici, ecologici e climatici della Sicilia è stata ampiamente accertata dalla medesima Regione Siciliana, che però da una parte giunge alla identificazione di ben 17 diverse aree “attraverso un approfondito esame dei sistemi naturali e delle differenziazioni che li contraddistinguono” in base “ai sottosistemi abiotico e biotico, in quanto elementi strutturanti del paesaggio” (cfr.: “Piano Territoriale Paesistico Regionale - Linee Guida”, D.A. n. 6080 del 21/05/1999), dall'altra, in materia di caccia ignora questa varietà di ambienti e “pianifica” una pre-apertura incondizionata ed omogeneamente spalmata sull'intero territorio regionale...

Onde per tali profili il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dei principi generali e fondamentali della legge quadro nazionale, oltre che del principio di precauzione di matrice comunitaria, costituente oggetto di una copiosa e corposa giurisprudenza sia nel diritto UE che in quello interno, anche in relazione ai profili di responsabilità patrimoniale che ne derivano per le pubbliche amministrazioni.

E' stato opportunamente precisato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2013, n. 4227) che siffatto principio - direttamente discendente dal Trattato Ue e che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia - fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, ponendo in essere una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II bis, 20.01.2012, n. 665 e n. 663; TAR Piemonte, Sez. I, n. 2294/2010).

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 2 E 3 DELLA L. N. 157/1992 E SS.MM.II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA L. N. 157/1992 E DELL'ART. 18 DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA, INSUFFICIENZA E/O INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE E DELL'ISTRUTTORIA, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO:

Alla luce delle testuali disposizioni normative statali e regionali citate in epigrafe, il calendario venatorio va emanato *"sentito l'Istituto*

Nazionale per la Fauna Selvatica" (INFS oggi ISPRA); il quale organo dovrebbe essere sentito "prima" della pubblicazione del calendario.

Già con sentenza 12 gennaio 2000 n. 4/2000, la Corte Costituzionale accogliendo per questa parte l'incidente di costituzionalità sollevato nell'ambito di un contenzioso sul calendario venatorio fra l'associazione odierna ricorrente e la P.A. regionale - precisava come la scelta di tale organo consultivo unitario da parte del Legislatore nazionale trova la sua ragion d'essere proprio nel ruolo prettamente tecnico-scientifico, di ricerca e di consulenza conferito al detto Istituto nei confronti non solo dello Stato, ma anche delle regioni e delle province; onde la previsione normativa relativa al parere ISPRA assume il valore di una "prescrizione di grande riforma economico-sociale" (cfr. sentenza n. 4/2000 cit, punto 4.3 della motivazione).

Nel momento in cui la Regione Siciliana si discosta - sia pure parzialmente nelle parti meglio indicate sopra sub I) e, in linea di mera ipotesi, anche legittimamente - dal parere ISPRA fornendo quelle che potrebbero apparire "adeguate motivazioni", ma senza preventivamente sottoporre tali "motivazioni tecnico-biologiche" al medesimo ISPRA - il quale potenzialmente potrebbe essere in possesso di dati, studi e riscontri scientifici più aggiornati rispetto a quelli in possesso della regione, quali quelli citati nelle premesse del decreto impugnato - si perviene ad una sostanziale vanificazione e mortificazione del ruolo dell'Istituto e, in ultima analisi, alla violazione di quelle unitarie finalità conservazionistiche e di

controllo sottese all'acquisizione del parere (obbligatorio e non vincolante) previsto dall'art. 18 cit..

La riprova di ciò si coglie nel paradossale infondato assunto della Regione secondo cui l'ISPRA avrebbe condiviso il piano di abbattimento di cui all'art. 8 (nonostante le difformità del calendario rispetto al parere - SIC!) e pertanto nessun danno potrebbe derivare alla fauna selvatica (SIC!), pur non avendo l'ISPRA avuto alcuna contezza né del provvedimento finale nella sua interezza, né degli scostamenti effettuati *ex post* dall'Amministrazione regionale!

Non è senza effetto rammentare che proprio codesto TAR, con sentenza n. 1474/2013 del 9 luglio 2013 (Rel. Cons. Tulumello, cfr. pagg. 16 e segg.) ed in accoglimento del terzo motivo del ricorso per motivi aggiuntivi proposto dall'associazione ricorrente avverso il C.V. 2012-2013, ha ribadito non soltanto la necessità di una “*rigorosa motivazione*” in presenza di eventuali ed eccezionali scostamenti dalle prescrizioni dell'ISPRA, ma anche la “preminenza dell'interesse faunistico-ambientale rispetto all'interesse alla pratica della caccia”, che si esprime normativamente nella necessarietà procedimentale del parere dell'ISPRA e nell'esigenza di motivare con estremo rigore ogni possibile scostamento (cfr. anche Corte Costituzionale, 22 maggio 2013, n. 90).

Ciò che in buona sostanza vuole sostenersi in questa sede è che in presenza di parere negativo dell'ISPRA su alcune parti del calendario siciliano, fondato su dati tecnico-scientifici in possesso di detto Istituto,

rispetto al quale la Regione ha tuttavia ritenuto di confermare la proprie previsioni fornendo le motivazioni che è dato di leggere nel decreto, ma che non sono state trasmesse parimenti all'ISPRA, non si comprende a chi

~~spetterebbe il giudizio in ordine alla rigorosità ed adeguatezza di tali~~
motivazioni, esulando queste ultime dall'ambito della "discrezionalità tecnica" delle amministrazioni regionali, conferita univocamente ed uniformemente dal Legislatore nazionale proprio all'ISPRA in forza dell'art. 7 della L. n. 157/1992!

A titolo esemplificativo, per ciò che attiene al prelievo anticipato del Coniglio selvatico, l'ISPRA non ha espresso parere favorevole sull'apertura anticipata al coniglio al 1° settembre, ma ha subordinato a caccia a tale specie alla predisposizione di piani di prelievo locali ben articolati.

La previsione di apertura generalizzata della caccia al Coniglio selvatico a decorrere dal 1° settembre 2014 su tutto il territorio regionale, per di più senza limite massimo di carnere stagionale, non solo non è congruamente e sufficientemente motivata (con riferimento alle specifiche prescrizioni dell'ISPRA), ma si pone in manifesto contrasto con quei necessari criteri di gestione locale correttamente indicati nel parere ISPRA (vedi in proposito il riferimento: V. Trocchi e F. Riga (a cura di), 2005 - "I Lagomorfi in Italia. Linee Guida per la conservazione e la gestione". Ministero Politiche Agricole e Forestali -- I.N.F.S. Documenti Tecnici, 25:1-128).

Ancora, relativamente alla prescrizione ISPRA di chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 dicembre 2014, anziché al 31 gennaio 2015 (rispetto alla quale il decreto impugnato si è discostato), va rilevato che le motivazioni riportate nel decreto sono abbastanza generiche, in alcuni casi ormai dattate ed in altri non corrette (questa difesa ben conosce la più recente giurisprudenza amministrativa che ha considerato in alcuni casi “*sufficienti, adeguate e non incongrue*” le decisioni contenute nel calendario rispetto al parere sfavorevole ISPRA rispetto al quale la Regione si discostava - cfr. TAR Liguria, Sez. II, n. 1130/2013, idem, n.772/2014).

Basti all'uopo considerare che in proposito l'amministrazione resistente richiama la pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di) (2003 *Uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica*) e, in particolare, cita la scheda, in essa contenuta e relativa alla Beccaccia, firmata Andreotti, in cui si afferma che “*...i movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*”.

Ciò in altri termini non significa che la migrazione pre-riproduttiva inizia nel mese di febbraio, ma che la migrazione INIZIA A GENNAIO e si fa più intensa nel mese di febbraio.

La conferma di quanto sostenuto viene riportata nella pubblicazione più recente di Aradis et al., 2006 (La beccaccia (*Scolapax rusticola*) nella Tenuta Presidenziale di Costelporziano. Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –Istituto Nazionale Fauna Selvatica), prodotta quindi sempre

dall'INFS, nella quale, a pag 10, si legge TESTUALMENTE "La migrazione di ritorno verso i quartieri riproduttivi comincia da gennaio fino ad aprile, con un picco in febbraio".

Inoltre, sempre in relazione alla Beccaccia, il decreto evidenzia a chiare lettere che:

"1- Non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (dosaggio ormonale sulle gonadi) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo." e aggiunge che "2- Gli studi svolti in Italia dall'ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A. Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità di procurarsi cibo in aree contigue più favorevoli (fattore trofico). Queste analisi non appaiono assolutamente indicative per stabilire un'attivazione ghiandolare finalizzata a un movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce, addirittura partire dalla prima decade di Gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura della caccia al

31 dicembre per proteggere la migrazione pre nuziale degli stessi (Linee Guida Beccaccia -ISPRA 2010)”.

Premesso che in assenza di informazioni (sia in tutta Italia che nella sola Sicilia) dovrebbe prevalere il principio di precauzione, si segnala che come riportato in Radia et al., (2006 – *La beccaccia (Scolopax rusticola) nella Tenuta Presidenziale di Costelporziano. Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Istituto Nazionale Fauna Selvatica* - pag 10) “*i dati storici indicano che l'Italia è interessata da un ampio fronte di migrazione, con popolazioni provenienti da aree di nidificazione distinte che sembrano svernare in settori differenti della nostra penisola (Garavini 1978). Da recenti ricerche la popolazione del centro Italia potrebbe avere un asse di migrazione che passa per i Balcani e si spinge fino alle aree più settentrionali della Russia (Aradis et al. 2001).*”

Nella buona sostanza, ciò che vuole sostenersi è che quanto asserito dall'amministrazione regionale in ordine alla situazione della Beccaccia in Sicilia, non solo fa riferimento alle popolazioni francesi (che poco hanno a che vedere con le popolazioni Italiane, siciliane in particolare - SIC!), ma neppure è credibile che le tipiche aree di svernamento francesi presentino, come sostenuto dall'amministrazione, caratteristiche climatiche analoghe a quelle siciliane!

A conferma dell'origine geografica delle popolazioni svernanti siciliane si riporta quanto contenuto in una recente pubblicazione prodotta

da Trucchi et al. (2011. *A genetic characterization of European Woodcock (Scolopax rusticola, Charadriidae, Charadriiformes) overwintering in Italy*' - *Italian Journal of Zoology*), a pag.9, sulla base di indagini biomolecolari:

"Interestingly, all Sicilian samples, belonging to haplogroup-A, showed low H/D values typical of Baltic and Scandinavian latitudes".

Nella non temuta ipotesi in cui le superiori considerazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere CATEGORICAMENTE l'estensione del prelievo venatorio della Beccaccia sino al 31 gennaio 2015 ed non si volesse neppure tener conto del fatto che l'amministrazione non possiede informazioni tecniche corrette sulla situazione biologica della specie afferente specificamente al territorio regionale e tali da giustificare lo scostamento rispetto a quanto indicato nel parere ISPRA, si fa ad ogni buon fine presente che nell'ultimo documento "Key Concepts", l'inizio della migrazione prenuziale della Beccaccia in Italia è indicato con il 10 gennaio (2° decade di gennaio): pertanto anche nella ipotesi in cui l'amministrazione volesse fruire della decade di sovrapposizione consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2), per la quale occorrerebbero comunque "congrue e rigorose" motivazioni regionali, la chiusura della caccia alla Beccaccia va prevista alla data del 19 gennaio (giorno 20 è martedì e la

caccia è chiusa) e non al 31 gennaio 2015 (come illegittimamente ed indebitamente prevede il decreto impugnato).

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 5, 9, 16 E 17, DELLA L. N. 157/1992 E SS.MM.II - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1 E 1 BIS DELLA L. N. 157/1992 - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L. 4 GIUGNO 2010 N. 96 (denominata "Legge Comunitaria 2009") - VIOLAZIONE DELL'ART.1 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 30 NOVEMBRE 2009 - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO - INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 22, COMMA 5, LETT. a), DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II PER VIOLAZIONE DELL'OBBIETTIVO PRIORITARIO DI LIMITARE LA MOBILITÀ VENATORIA PER IL PRELIEVO DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

Discostandosi ancora una volta dal parere dell'ISPRA - ma in conformità alla (illegittima) previsione normativa di cui all'art. 22, comma 5, lett. a), della L. reg. sic. n. 33/1997, come modificato prima dall'art. 11

della L. reg. sic. 8 maggio 2001 n. 7 (in esecuzione della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2000) e poi dall'art. 20, comma 7, lett. d), della L. reg. sic. 22 dicembre 2005 n. 19 - l'art. 1 dell'Allegato "A"

al calendario venatorio impugnato ("Luoghi di caccia") autorizza il singolo cacciatore all'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della selvaggina migratoria in n. 4 ambiti territoriali di caccia, a sua scelta, previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC (CIFRA VERAMENTE IRRISORIA ED ACCESSIBILE A TUTTI!).

La previsione di siffatta **ESPONENZIALE MOBILITA'** dei cacciatori (si consideri che il numero totale dei tessere venatori rilasciato per quest'anno è di circa 50.000!!) sul territorio regionale, proprio in relazione alla fauna migratoria che dovrebbe essere destinataria di maggiori e più efficaci vincoli di tutela, si pone in stridente, insanabile ed inaccettabile contrasto:

-con i principi fondamentali della legge quadro che impongono sia la realizzazione di un sempre più saldo legame del cacciatore al territorio, sia anche il coinvolgimento del cacciatore nella gestione del patrimonio faunistico-ambientale, attraverso la predisposizione di forme di programmazione della mobilità (tant'è che l'art. 14 della legge n. 157 si intitola "*Gestione programmata della caccia*" e non a caso ha previsto, al comma 5, l'accesso a richiesta in un solo ambito territoriale di caccia,

nonché la indicazione nei calendari venatori dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata);

~~-con la prescrizione dell'ISPRA, il quale (come sopra accennato in parte narrativa - cfr. sub. C, punto 5), ha precisato che "...la scelta effettuata dalla Regione Sicilia di consentire un'ampia mobilità del cacciatore per il prelievo della selvaggina migratoria CONTRASTA con l'esigenza di realizzare un legame sempre più saldo fra cacciatore e territorio e di fatto VANIFICA in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 1567/92 in materia di attività venatoria";~~

-con i principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale, la quale, con la menzionata sentenza n. 4/2000, aveva già riconosciuto l'incostituzionalità dell'art. 22, comma 5, lett. a) cit. (cfr. parte motiva della sentenza, par. 5.6), nella parte in cui consentiva l'accesso a tutti gli AA.TT.CC. regionali per la caccia alla selvaggina migratoria, affermando che il Legislatore statale, con l'art.14 della legge 157/1992 ha inteso "...perseguire un punto di equilibrio fra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attività di caccia... Momento qualificante di tale disciplina programmatoria è la valorizzazione dei territori sui quali si esercita la caccia.... Aspetto rilevante, nel disegno del

legislatore statale, è, perciò, quello della realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria”.

Anche da ultimo, con sentenza n. 142/2013, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la incostituzionalità della legge della Regione Abruzzo che, in contrasto con l'art. 14 della legge 157/1992, aveva illegittimamente introdotto l'istituto del comparto unico sulla fauna migratoria, così eludendo l'intento del Legislatore statale di realizzare uno “*stretto vincolo*” tra il cacciatore ed il territorio, anche mediante la realizzazione di ripartizioni territoriali vicine agli interessati e la valorizzazione del ruolo della comunità.

Orbene, può fondatamente affermarsi gli aspetti di cui sopra non solo non sono stati mai stati sino ad oggi adeguatamente considerati dal Legislatore regionale, ma anzi sono stati sostanzialmente disattesi!

Ed invero, l'effetto concreto della disposizione regionale di cui si contesta la legittimità costituzionale è quello di consentire l'accesso e la mobilità ESPONENZIALE di circa 50.000 cacciatori regionali per il prelievo della selvaggina sia stanziale che migratoria IN BEN N. 8 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA, rappresentati nell'ordine:

- dall'A.T.C. di residenza (l'unico spettante secondo il criterio del legame cacciatore-territorio);

- da altri 3 AA.TT.CC. della regione, a scelta e su richiesta del cacciatore;
- da altri 4 AA.TT.CC. per la sola selvaggina migratoria.

Peraltro, a quest'ultimo proposito non va sotaciuto come l'esercizio dell'attività venatoria in ben n. 4 ambiti territoriali di caccia sia effettuato LIBERAMENTE, A SEMPLICE SCELTA DEL CACCIATORE E SENZA PREVENTIVA VERIFICA SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA DENSITÀ VENATORIA MASSIMA NE' SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PRELIEVO IN FUNZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE SPECIE SOGGETTE A PRELIEVO; oltre chè SENZA IL CONSENSO DEGLI ORGANI DI GESTIONE DELL'A.T.C.; ciò che costituisce ancora palese violazione dell'art. 14 della legge quadro 157/1992 e della sentenza della Corte Costituzionale 10-12 gennaio 2000 n. 4.

Non v'è chi non veda come la P.A. regionale risulti ancora una volta inadempiente rispetto all'obiettivo primario di coinvolgere il cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico, attui *“...forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione fauna stanziale”*.

Dal rispetto di tali principi fondamentali posti dalla normativa nazionale la Regione Siciliana ritiene tuttavia di potersi svincolare in forza di una disposizione palesemente incostituzionale quale quella contenuta nell'art. 22, comma5, lett. a) cit.!

L'associazione ricorrente deve ancora una volta prendere atto di come, nonostante gli anni di contenzioso ed i giudicati di condanna della P.A. regionale con presumibili effetti conformativi (cfr. **TAR Palermo, Sez. I, n. 546/2011, sostanzialmente confermata da CGA n. 510/2012; ordinanza**

TAR Palermo, Sez. I, n. 638/2010, confermata da CGA con ordinanza n. 801/2010; TAR Palermo, Sez. I, n. 1205/2011 e precedente ordinanza

TAR Palermo, Sez I, n. 514/2010; TAR Palermo, Sez. I, n. 552/2012), la regolamentazione dell'attività venatoria continui ad essere effettuata “...

nella univoca direzione della protezione dell'interesse alla pratica della caccia e senza una ponderazione comparativa ed effettiva degli interessi antagonisti, finendo addirittura e paradossalmente con il ritenere “recessivi” proprio gli interessi preminenti connessi alla conservazione dell'incommensurabile patrimonio ambientale rappresentato dalla fauna e dall'avifauna selvatica, in violazione di precise e inderogabili disposizioni primarie (cfr. da ultimo, **TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013 cit., pag. 17**).

IV

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5 BIS, DELLA L. N. 157/1992 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 5 E 6 DEL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E SS.MM.II, NONCHÉ DEL D.M. 17.10.2007 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE IN PARTE QUA DEL P.R.F.V. 2013-2018 - OMessa E/O COMUNQUE INSUFFICIENTE TUTELA DI TUTTE LE AREE I.B.A. DELLA REGIONE SICILIANA

- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

Altro non meno trascurabile profilo di illegittimità riguarda la possibilità prevista nell'art. 12 del calendario impugnato (All. "A") di esercitare l'attività venatoria per ben 4 mesi (dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015) "...nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA..." (segue elenco di n. 16 aree classificate da BirdLife International come I.B.A., Important Bird Areas, vale dire tutte le I.B.A. presenti in Sicilia), in asserita "aderenza" alle previsioni del PRFV.

Tale assunto è privo di giuridico fondamento, chè anzi il suddetto art. 12 del calendario venatorio costituisce violazione ed elusione tanto delle norme primarie sopra calendate poste dal Legislatore statale a salvaguardia degli *habitat* esterni alle Zone di Protezione Speciale (art. 5 bis cit.), quanto delle stesse previsioni del PRFV 2013-2018 relative alle aree esterne ai siti d'interesse comunitario (quali le I.B.A., il cui territorio è notevolmente più ampio rispetto a quello della ZPS - v. in particolare pagg. 39 e ss. e pagg. 288, par. 3.9 e segg.); ciò in quanto il prelievo venatorio in tali aree esterne e contigue è stato sì assoggettato all'osservanza dei criteri minimi uniformi per le ZPS di cui al D.M. 17.10.2007, ma l'applicazione di detti criteri è soltanto parziale, meramente formale e sostanzialmente priva di effetti concreti, atteso che le aree I.B.A. - la cui estensione territoriale è ben più ampia di quella della omonima ZPS - risultano a tutt'oggi prive di tabellazione: onde, non è dato di comprendere attraverso quale criterio il

cacciatore potrà distinguere nel concreto la parte di ZPS-IBA interdetta al prelievo da quella esterna in cui il prelievo è invece consentito (SIC!).

Tale previsione del calendario è gravemente lesiva degli interessi costituzionalmente garantiti connessi alla conservazione degli habitat e della fauna selvatica stanziale e migratoria afferente a tali habitat, non foss'altro perchè le aree IBA sono state individuate a livello internazionale quali siti di notevole importanza per la conservazione delle popolazioni di uccelli e in Sicilia - in cui tali aree sono complessivamente n. 16 - coincidono con aree ZPS di vasta estensione territoriale e di riconosciuta inestimabile valenza naturalistica, paesaggistica e faunistica (si pensi per esempio, Monte Cofano, Nebrodi, Madonie, Biviere e Piana di Gela, Pantani di Vendicari, Monti Sicani, Zone umide del Mazarese, etc.).

Il punto nodale diviene quindi quello della corretta individuazione della porzione di territorio IBA sul quale è possibile praticare la caccia e in tal senso la previsione del calendario si appalesa illegittima, sol che si consideri che le aree classificate I.B.A.-ZPS sono totalmente sprovviste di apposita tabellazione in tutta la regione, in dispregio dell'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.!

Né varrebbe obiettare che l'art. 12 del calendario rinvia per la consultazione delle "cartografie" di tali aree al sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente, in quanto queste ultime contengono soltanto la perimetrazione esterna, della quale il cacciatore, quale soggetto "qualificato" si presume sia a conoscenza; la tabellazione dell'area

interdetta alla caccia, ai sensi dell'art. 21 sopra menzionato, costituisce invece preciso obbligo delle Ripartizioni FF.VV., dei soggetti indicati dagli artt. 24, 25 e 38 della medesima L. reg. sic. n. 33 e degli altri enti pubblici e privati preposti alla vigilanza delle zone "comunque" sottratte all'esercizio venatorio.

V

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 21 DELLA L. N. 157/1992 E SS.MM.II - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 3, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVE COMUNITARIE "HABITAT" (92/43/CE) E "UCCELLP" (79/409/CEE) E DEI PRINCIPI INFORMATORI DELLA RETE ECOLOGICA EUROPEA "NATURA 2000 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA, IN VIA SUBORDINATA, DELL'ART. 21, COMMA 3, DELLA L. REG. SIC. N. 33 CIT. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO:

La superiore dogliananza sub IV induce a considerare un ulteriore non meno grave profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, desumibile dalla circostanza che la P.A. regionale - unitamente alle RR.FF.VV. provinciali, quali organi periferici di essa amministrazione - risulta inadempiente rispetto all'obbligo sancito dall'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33/1997 di delimitare con "apposita tabellazione" tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio.

Per quello che qui strettamente ci occupa, le zone (che dovrebbero normativamente essere) inibite alla caccia, nelle quali a tutt'oggi si rileva la totale assenza di "apposita tabellazione" sono nell'ordine: aree umide di ~~interesse internazionale secondo al Convenzione di Ramsar (in Sicilia ne sono state istituite n. 6); aree IBA-ZPS; siti facenti parti della rete ecologica europea Natura 2000 (SIC e ZPS) sottratti all'attività venatoria, aree percorse dal fuoco.~~

Senonchè, l'assenza di siffatta tabellazione in tutte le zone sopra descritte dà luogo al deprecabile ed annoso fenomeno della caccia in zone comunque vietate, il quale viene non risulta sanzionato dagli organi, competenti per territorio, preposti al controllo e vigilanza delle zone medesime, nonché all'irrogazione delle misure sanzionatorie (a volte anche mediante annullamento di quelle irrogate dalle guardie volontarie di vigilanza).

Sotto tale profilo, l'attività venatoria regolamentata dal calendario oggi impugnato, svolgendosi in contrasto con divieti di legge anche penalmente sanzionati (come l'introduzione di armi in zone protette e caccia in zone tassativamente vietate) e nel persistente inadempimento della prescrizione di cui all'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33, è di per sé radicalmente illegittima.

In via subordinata, nella ipotesi in cui codesto G.A. dovesse ritenere, per tale aspetto, la legittimità del calendario venatorio 2014-2015, si eccepisce la incostituzionalità dell'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n.

33/1997, per contrasto con: art. 14 dello Statuto regionale, artt. 1, 21, 30 e 31 della L. n. 157/1992, L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), Direttive CEE "Habitat" e "Uccelli", nella parte in cui non prevede che, in assenza di "apposita tabellazione" ed in presenza di "perimetrazione" delle aree comunque sottratte all'esercizio venatorio, le Ripartizioni FF.VV. provinciali sono obbligate all'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla L. n. 157/1992 (artt. 30 e 31) per l'esercizio della caccia in zona comunque preclusa.

Va evidenziato ad ogni buon fine che la definizione di tale questione di costituzionalità è divenuta di estrema urgenza ai fini della conservazione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, atteso che a tale - ormai quasi ventennale - carenza di tabellazione consegue paradossalmente (e di fatto!) una sostanziale "depenalizzazione" (sia consentito l'uso efficace del termine) in Sicilia di attività e comportamenti venatori gravemente sanzionati in tutte le altre regioni (SIC!).

Il che è decisamente ed a dir poco inaccettabile!

In buona sostanza, ciò che vuole sostenersi in questa sede è la necessità di fare chiarezza una volta per tutte sulla portata degli obblighi di tabellazione e sulle conseguenze che derivano dalla carenza di quest'ultima, atteso che la norma dell'art. 21, comma 3, sembra essere stata posta – almeno negli intenti – quale norma di chiusura a presidio e tutela delle zone "comunque" sottratte alla caccia, siano esse coincidenti o meno con "aree naturali protette" (cfr. in ordine al problema dell'applicazione di sanzioni in

relazione alla presenza o meno di tabellazione in aree protette e sottratte alla caccia, Cass. Pen, Sez. III, 1° aprile 2014, n. 14950).

VI

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13 E 18, COMMA 1, DELLA L.

REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DELLO SVIAMENTO:

La censura in epigrafe ha riguardo al fatto che il calendario venatorio impugnato è stato sì sottoposto al parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio, ma soltanto limitatamente alla parte dispositiva, di guisa che non soltanto è stato vanificato l'apporto consultivo di detto organo (precisamente delineato dagli artt. 12 e 13 della L. reg. sic. n. 33), ma il controllo di quest'ultimo diviene del tutto formale ed irrilevante!

Tale circostanza, ad avviso della ricorrente associazione, ponendosi in contrasto con l'art.18, comma 1, della L. reg. sic. n. 33/1997, costituisce una grave anomalia della fase istruttoria, viziando l'intero procedimento e, in ultima analisi, il provvedimento finale.

VII

VIOLAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 6, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO:

In esplicito contrasto con la norma sopra calendata e, soprattutto, con la finalità sottesa alla norma stessa - che è quella di consentire

l'elaborazione dei dati relativi al prelievo in corso che costituisce la base indispensabile per una razionale e coerente programmazione dell'attività venatoria nell'annata successiva - l'art. 2 dell'Allegato "A" al calendario venatorio non prevede l'obbligo di restituzione del tesserino regionale entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, con le modalità ivi pure obbligatoriamente previste.

Tale omissione si risolve nell'evidente grave pregiudizio per gli interessi protetti dalla norma ed è pertanto illegittima, onde si chiede che codesto G.A. statuisca l'obbligo della P.A. regionale di conformarsi al dettato normativo.

2) QUANTO AI DD.AA. N. 45/gab DEL 13 GIUUGNO 2014 (avente ad oggetto "Calendario venatorio 2014/2015") e N. 70/gab/2014 DEL 6 AGOSTO 2014 (avente ad oggetto "Modifiche al calendario venatorio 2014/2015"):

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 1, lett. b) e COMMA 2, secondo periodo, DELLA L. N. 157/1992 E DELL'ART. 19, COMMI 1 E 1 BIS, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELLA INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, NONCHE' DELLO SVIAMENTO:

Con i due decreti sopra citati l'Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ha previsto la preapertura della stagione venatoria alla specie Colombaccio, anticipandone il prelievo di tre settimane rispetto all'apertura normale (coincidente con terza domenica di settembre) e specificamente nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014.

Tale anticipazione si appalesa manifestamente illegittima per contrasto con le norme richiamate in epigrafe, dal cui combinato disposto emerge inequivocabilmente l'obbligo per le Amministrazioni procedenti di "contenere" i termini del prelievo tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno, "NEL RISPETTO DELL'ARCO TEMPORALE MASSIMO INDICATO AL COMMA 1 DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157" (cfr. art. 19, comma 1 *bis*, ultimo periodo, della L. reg. sic. n. 33/1997)

Orbene, non v'è chi non si avveda come l'arco temporale "massimo" sia quello stabilito per ciascuna specie dagli art. 18, comma 1, lett. 1), b) e c), della legge n. 157, nonché - parallelamente - dall'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge regionale n. 33/1997; per quello che qui ci occupa, il Colombaccio costituisce "specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio".

Conseguentemente, nel momento in cui l'Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ne anticipa il prelievo di ben 3 settimane, fissandone la preapertura al 1° settembre (anziché il 21, cioè in coincidenza con la terza domenica di settembre), E' OBBLIGATO EX

LEGE A PREVEDERE LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PRELIEVO DI 3 SETTIMANE, a pena della violazione dell'arco temporale massimo stabilito dal Legislatore (statale e regionale).

Né varrebbe addurre, a sostegno di tale comunque illegittima scelta, l'inverosimile assunto (cfr. D.A. n. 70 cit.) secondo cui la preapertura della caccia al **Colombaccio - limitatamente al 6 settembre 2014** - trarrebbe la propria ragion d'essere dalla necessità di evitare una eccessiva pressione venatoria sulla **Tortora**, “...*specie considerata in declino a livello europeo...*”, in quanto è agevole e ragionevole replicare che se la popolazione di Tortora è in declino la misura di conservazione più logica, razionale ed efficace, sarebbe quella di chiudere totalmente la caccia alla specie e non certamente quella di estendere oltremisura il prelievo anticipato su un'altra specie (Colombaccio), sul quale peraltro si era già espresso negativamente l'ISPRA nel proprio parere (sin dal mese di maggio 2014).

I D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 ed il D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014, nella parte in cui prevedono il prelievo anticipato del Colombaccio nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014 sono pertanto illegittimi e vanno annullati.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA L. N. 157/1992, DEGLI ARTT. 17, COMMI 5 E 9; 18, COMMA 1, E 31, COMMA 10, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA IRRAZIONALITÀ' ED

ILLOGICITÀ MANIFESTA, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED
IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE :

Il sistema di "caccia programmata" prefigurato dalla L. n. 157/1992

(e recepito in Sicilia con la L.r. 33/1997) prevede, per quanto riguarda le specie potenzialmente cacciabili ed il numero di capi abbattibili per ogni cacciatore, le annotazioni sul "tesserino venatorio" personale.

Ogni cacciatore deve essere infatti munito di un tesserino rilasciato dalla Regione (art. 17, commi 5 e 9; art. 31, L.r. 33/1997) sul quale segnare di volta in volta la giornata di caccia, la zona prescelta (ATC) e gli animali abbattiti: "I capi abbattuti sono registrati sul tesserino dopo l'abbattimento" (art. 31, comma 10).

Diverse previsioni del calendario venatorio impugnato in questa sede prevedono, per esempio, "limitazioni di carnieri" per cui una data specie è cacciabile, ma solo entro una determinata quantità prelevabile dal singolo cacciatore per ogni giornata venatoria, ovvero, a livello stagionale, come carnieri massimo annuale.

Si tratta di un sistema che evidentemente e necessariamente fa affidamento sul buon comportamento del singolo cacciatore, riponendo fiducia su di un soggetto e sulle sue autodichiarazioni ed autoattestazioni.

Quindi la tutela del patrimonio faunistico pubblico è rimessa, sotto questo aspetto, allo stato di fiducia e poggia sulle regole di correttezza e di buona fede che gravano su tutti consociati.

I dati riportati sul tesserino, dunque, sono fondamentali per riconoscere la legittimità dell'attività esplicata dal cacciatore, tant'è che è suo obbligo mostrare il predetto tesserino a tutti gli Organi ed addetti alla vigilanza (art. 28, comma 1, L. 157/1992) che attraverso il tesserino possono accettare il rispetto o meno delle limitazioni sul numero di animali abbattibili. Proprio per tale motivo, il richiamato art. 31 L.r. 33/1997 prevede espressamente che il cacciatore debba "segnare" sul tesserino ogni capi di selvaggina dopo l'abbattimento.

Ed invece, l'ultimo capoverso dell'art. 2 dell'allegato "A" dell'impugnato Calendario venatorio (così come recentemente modificato col D.A. n.70/gab/2014 del 6 agosto 2014) incredibilmente stabilisce che "I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino alla fine della giornata di caccia".

Poiché la giornata di caccia ha inizio da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (art. 18, comma 6, L.r. 33/1997), ne consegue che il cacciatore potrà adempiere alla segnatura molte ore dopo aver iniziato la battuta di caccia, di fatto a sera; per tutta la durata della giornata, quindi, sarà di fatto impossibile per gli organi di vigilanza accettare se e quanti capi sono stati abbattuti nel rispetto dei limiti fissati dal calendario stesso, dovendo attendere (!) che il cacciatore esegua le registrazioni... al tramonto!

Detta norma - oltre che palesemente illegittima per violazione del chiaro disposto normativo sopra rubricato - introduce un sistema di annotazione inidoneo a consentire il perseguimento delle finalità proprie del

tesserino medesimo, vanificando di fatto il controllo sugli abbattimenti compiuti e risultando del tutto illogica, atteso che la selvaggina stanziale deve essere segnata immediatamente dopo l'abbattimento mentre quella

~~migratoria solo a "fine giornata" (SIC!)~~

Non vi è alcuna ragione, nemmeno di natura pratica, che possa impedire al cacciatore di registrare tutta la fauna sul tesserino al momento dell'avvenuto abbattimento ed incarnieramento.

Viceversa, il sistema previsto nel calendario rischia di agevolare l'esercizio di - anche solo potenziali - condotte illecite.

Per chi ha minime esperienze venatorie o di vigilanza antibracconaggio, infatti, è noto che una giornata di caccia si svolge in vari momenti e vari luoghi, con il cacciatore che si sposta sul territorio anche a seconda degli orari e delle abitudini della selvaggina, seguendola negli spostamenti alla ricerca delle aree di pastura, dei nascondigli, dei luoghi di passo, delle aree di dormitorio ecc. Orbene, in tutte queste fasi e spostamenti i capi man mano abbattuti (e non registrati in attesa del... tramonto) potrebbero essere riposti in autoveicoli, depositati in abitazioni rurali, consegnati a terzi o comunque allontanati dal "carniere" indossato dal cacciatore.

E' evidente che, così facendo, si eludono di fatto i controlli antibracconaggio e si riduce - o meglio, si rende sostanzialmente impossibile - il potere di controllo e prevenzione degli organi di vigilanza; a meno che l'eventuale Guardiacaccia non segua de visu gli abbattimenti effettuati dal singolo cacciatore, seguendolo passo passo, dall'alba al tramonto (in proposito cfr.

TAR Emilia Romagna, Sez. II, 2 settembre 2004 n.2374; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 ottobre 2004 (C.C. 4 giugno 2004), n. 6757.

3) QUANTO AI DD.AA. NN. 46/GAB, 47/GAB, 48/GAB, 49/GAB, 50/GAB, 51/GAB, 52/GAB, 53/GAB e 54/GAB del 13 giugno 2014:

I

VIOLAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA L. N. 157/1992 E DELL'ART. 18, COMMI 1 E 4, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

Con i decreti sopra indicati, adottati contestualmente al calendario venatorio, l'Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ha autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, in assenza di conformità alle previsioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del C.V. e 12 dell'allegato "A" al C.V..

Può fondatamente affermarsi che tali decreti sono radicalmente illegittimi per essere stati emanati in assenza di preventivo ed obbligatorio parere ISPRA, dunque in violazione dell'art. 18, comma 4, della L. n. 157 e dell'art. 18, commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.

A proposito del ruolo e del significato che il Legislatore statale ha inteso attribuire uniformemente all'ISPRA nei confronti di tutte le regioni, si richiamano le considerazioni già esposte supra (confronta motivo sub II).

~~Ancor più decisiva e troncante (in merito alla dedotta illegittimità dei decreti assessoriali in questione) appare la circostanza che, *a fortiori*, incidendo tali provvedimenti sull'integrità di habitat facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000, la Regione avrebbe dovuto - IN VIA PRECAUZIONALE E COMUNQUE OBBLIGATORIA - sottoporre i decreti al parere dell'ISPRA, non essendo all'uopo sufficiente la previsione del PRFV 2013-2018 (del tutto generale e sganciata dalla situazione complessiva della Rete Natura 2000 in Italia).~~

Peraltro, i decreti risultano in parte palesemente difformi rispetto alle prescrizioni del PRFV 2013-2018: per esempio, gli artt. 2 e 3 del D.A. n. 48/gab, relativamente alla caccia al cinghiale nel Sito Monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antenna Mare e Area Marina dello Stretto di Messina, prevedono la facoltà di scelta del cacciatore delle due giornate di caccia consentite (fra lunedì, mercoledì e giovedì), mentre il PRFV ha prescritto che le giornate siano fisse.

Per tale aspetto il decreto in questione è illegittimo e va senz'altro adeguato alle previsioni del PRFV!

ISTANZA DI SOSPENSIONE:

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati in questa sede e più esattamente:

In ordine alla sussistenza del *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di impugnazione sopraesposti ed al costante orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale Amministrativo Regionale in ordine ai calendari venatori degli anni precedenti, specie per ciò che attiene alla sempre riconosciuta preminenza degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale, i quali, sebbene forniti di più che adeguate garanzie costituzionali, continuano ad essere considerati dalla P.A. resistente "recessivi" rispetto alla protezione dell'interesse alla pratica della caccia!

In ordine al *periculum in mora*:

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati arreca gravissimi, imponderabili ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale, ai Siti Natura 2000 ed alle zone comunque sottratte all'attività venatoria e/o di importanza comunitaria, nonché all'interesse collettivo alla protezione degli stessi.

In buona sostanza, il danno grave ed irreparabile risiede nella "lesività" dell'azione venatoria quale configurata con i provvedimenti impugnati, siccome suscettibile di incidere pesantemente, ove non regolamentata in modo adeguato e puntuale, sulla consistenza dei beni faunistici ed ambientali costituzionalmente protetti.

Conclusivamente, la sussistenza e rilevanza del "*periculum*" emerge dalla sola circostanza che, per i profili di illegittimità dedotti con il presente ricorso, i provvedimenti impugnati consentono in definitiva un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce

"patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" ex art.1 L.157/1992 e in habitat ed aree di importanza naturalistica e di interesse comunitario.

~~Anche alla luce dei preminenti principi di precauzione e di prevenzione, che informano tutto il diritto comunitario, sussiste il *periculum in mora* con riferimento al pregiudizio arrecato sia alle numerose specie selvatiche presenti nei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) e nelle aree esterne ad esse e parimenti protette, sia a quelle oggetto di preapertura a far data dal 1° settembre 2014 in contrasto con il parere ISPRA.~~

Per i superiori motivi si chiede

VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

1) In via preliminare, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati (D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014, con allegati "A" e "B", costituenti parte integrante del C.V. 2014/2015; D.A. n. 70/gab/2014 di modifica del C.V. 2014-2015; DD.AA. nn. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab del 13 giugno 2014, nelle parti in cui prevedono:

a) la preapertura della caccia al 1° settembre 2014 alle specie **Colombaccio e Tortora** (art. 4 All. "A"), in difformità dal parere sfavorevole ISPRA, in assenza di congrue ed idonee motivazioni di natura tecnico-scientifica e comunque in violazione degli artt. 18, comma , lett.

b) e comma 2, secondo periodo, della L. n. 157/1992, nonché dell'art. 19, commi 1 e 1 bis, della L. reg. sic. n. 3371997 e ss.mm.ii.;

b) la preapertura della caccia al 1° settembre 2014 alla specie

Coniglio selvatico (art. 4 All. "A"), in difformità dal parere sfavorevole ISPRA, in assenza di preventiva predisposizione di piani di prelievo locali ben articolati, senza l'osservanza di rigorosi criteri di gestione correttamente indicati dall'ISPRA (in proposito cfr. V. Trocchi e F. Riga (a cura di), 2005 - "I Lagomorfi in Italia. Linee Guida per la conservazione e la gestione". Ministero Politiche Agricole e Forestali - I.N.F.S. Documenti Tecnici, 25;1-128) e senza previsione di limite massimo di carnere stagionale;

c) la chiusura del prelievo venatorio della specie Beccaccia al 31 gennaio 2015 anziché al 31 dicembre 2014 (art. 4 All. "A"), in contrasto con i dati più recenti sulla situazione della specie (citati sopra pagg. 18, ultimo capoverso, e segg.), con il principio di precauzione in materia ambientale, nonché nonché in difformità rispetto al parere sfavorevole dell'ISPRA;

d) la mobilità dei cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in n. 4 AA.TT.CC. (v. art. 1 dell'Allegato "A" al calendario "Luoghi di caccia"), in violazione dei principi informatori della legge quadro nazionale, di rango costituzionale, dello stretto legame territorio-cacciatore e della gestione programmata della caccia negli AA.TT.CC. regionali (art. 14 L. n. 157/1992);

e) il prelievo venatorio nei Siti Natura 2000/IBA in assenza di preventiva tabellazione (cfr. art. 12 All. "A" al calendario), in contrasto

con gli artt. 1, 21, 30 e 31 della L. n. 157/1992, L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), nonché con le Direttive CEE “Habitat” e “Uccelli”;

f) il prelievo venatorio nei Siti Natura 2000 ivi specificamente previsti (vv. DD.AA. nn. 46-54) senza l’acquisizione preventiva ed obbligatoria del parere ISPRA;

g) l’esercizio del prelievo venatorio senza obbligo di restituzione del tesserino regionale entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, in violazione dell’art. 31, comma 6, della L. reg. sic. n. 33/1997;

h) il prelievo venatorio della specie **Cinghiale nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antenna Mare e Area Marina dello Stretto di Messina (D.A. n. 487gab del 13 giugno 2014), in due giornate a scelta del cacciatore, in violazione delle prescrizioni del PRFV 2013-2018.**

2) In via incidentale, fermi gli effetti dell’auspicato provvedimento cautelare, previo riconoscimento della rilevanza e non manifesta infondatezza, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in questa sede relativamente a:

a) art. 22, comma 5, lettera a), della L. reg. sic. 1° settembre 1997 n. 33 (testo vigente), nella parte in cui prevede la possibilità di autorizzare nel calendario venatorio annuale l’esercizio della caccia alla selvaggina

migratoria in n. 4 AA.TT.CC. della Regione Sicilia, per di più senza imporre il rispetto dell'indice massimo di densità venatoria, senza la preventiva verifica della sostenibilità del prelievo ed il preventivo consenso degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia; ciò costituisce violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale, dei principi fondamentali della legge quadro nazionale n. 157/1992 in materia di gestione programmata della caccia (art. 14) ed elusione del giudicato discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale 10-12 gennaio 2000 n. 4, in quanto il Legislatore regionale consente siffatta spropositata mobilità cdi circa 50.000 cacciatori per la fauna migratoria con possibilità di rischiosissime concentrazioni contro il principio cardine della legge quadro nazionale 157/1992 di “legare il cacciatore al territorio”, al di fuori del rispetto del limite massimo di densità venatoria e di verifica sia delle condizioni ambientali che della consistenza delle specie (in violazione dell'altro principio cardine della normativa primaria che impone di rapportare il prelievo venatorio alla consistenza delle specie faunistiche); (si richiama in proposito la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul rispetto della legge 157/1992 che ha fissato “*uno standard minimo di tutela della fauna il cui soddisfacimento è riservato dall'art. 117, seconda comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato*”, senza che sul punto possano influire eventuali norme statutarie delle Regioni ad ordinamento speciale attributive alle stesse di competenze esclusive in materia di caccia - cfr. Corte Cost., 25

novembre 2008, n. 387; 21 ottobre 2005, n. 393; 27 luglio 2006 n. 313; 4

luglio 2003, n. 227, 27 novembre 2008, n. 387; 20 dicembre 2002, n. 536);

b) art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33/1997 cit. (testo

vigente), per contrasto con l'art. 14 dello Statuto regionale, nonché con artt.

1, 21, 30 e 31 della L. n. 157/1992, L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), Direttive CEE "Habitat" e "Uccelli", nella parte in cui non prevede che, in assenza di "apposita tabellazione" ed in presenza di "perimetrazione" delle aree comunque sottratte all'esercizio venatorio, le Ripartizioni FF.VV. provinciali sono obbligate all'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla L. n. 157/1992 (artt. 30 e 31) per l'esercizio della caccia in zona comunque preclusa.

Come sopra accennato la definizione di entrambe le questioni di costituzionalità è divenuta di estrema urgenza ai fini della conservazione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, attesi i verosimili ingenti danni ambientali e le conseguenze negative prodotte dall'applicazione di tali illegittime disposizioni;

3) Nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati nelle parti denunciate a mezzo del presente ricorso, disponendone l'annullamento ai fini dei relativi effetti conformativi sull'operato della P.A. (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013 cit.);

Con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

In via istruttoria, quale mezzo al fine, si chiede che codesto On.le TAR disponga l'acquisizione della seguente documentazione :

- dati forniti dalle U.O.-Ripartizioni Faunistico Venatorie ed utilizzati dall'Amministrazione regionale per determinare l'indice massimo di densità venatoria per ogni singolo A.T.C. relativamente all'annata venatoria 2014-2015;
- dati forniti dalle U.O.-Ripartizioni Faunistico Venatorie ed utilizzati dall'Amministrazione regionale per stabilire il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. per l'annata venatoria 2014-2015 (ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. b), della L. reg. sic. n. 33/1997);
- i dati, "le notizie e le proposte utili" forniti entro il 30 marzo dalle Ripartizioni faunistico-venatorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, lett. p), della L. reg. sic. n. 33/1997 ai fini della formulazione del calendario venatorio per la stagione 2014-2015;

Palermo, 13 agosto 2014.

Avv. Nicola Giudice

N. J.

Avv. Antonella Bonanno

Antonella J. Bonanno

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE

I sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse dell'Associazione LEGAMBIENTE, Comitato Regionale Siciliano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

premesso

- che dev'essere ancora fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in camera di consiglio della istranza di sospensione proposta unitamente al presente ricorso;

- che sussistono fondati motivi di gravità ed urgenza, scaturenti dagli effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall'illegittimo esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio regionale, tali da non consentire la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio;

considerato

- che sussistono fondati ed indifferibili motivi costituiti dall'irreparabile danno al patrimonio faunistico ed ambientale che verrebbe a determinarsi in forza della esecuzione dei provvedimenti impugnati nell'intero territorio regionale (come indicato nella domanda di sospensione);


tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede

VOGLIA LA S.V. ILL.MA

a norma dell'art. 56 C.P.A. e sussistendo i presupposti di legge, disporre con decreto la sospensione degli effetti degli impugnati atti, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della prossima camera di consiglio.

Palermo, 13 agosto 2014.

Avv. Nicola Giudice



Avv. Antonella Bonanno




Ai fini del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa, di valore indeterminabile, è esente ed è corso richiesta di gratuito patrocinio.

Avv. Nicola Giudice

Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Antonella Bonanno

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come sopra, io sottoscritto A.U.G.

della Corte di Appello di Palermo ho notificato e consegnato copia di quanto precede a:

1) ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, ivi facendone consegna a mani di



2) ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, ivi facendone consegna a mani di

3) ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione medesima, in Palermo, Via Giorgio Arcoleo n. 14/b, ivi facendone consegna a mani di

A mani dell'impiegato ivi addetto alla ricezione degli atti

Sig...

Pietro,

GIOVANNI LA MANTIA
Ufficiale Giudiziario
Porto d'Anapo Palermo

Si rinvia al consiglio Sicili
Cacci e Natura, in persona del leg
app. p.t., dottor p. la caria
per la sede dell'associazione
medesima, in Palermo v.e Giorgio Arcoleo
n. 14/b, ivi notando conca
e mani delle ivi addette alle mani
degli atti ricevuti Vaccaio Moira H.
et. s. minuti

PA 20/08/14

Uff. Giud.
Siracusa Francesco